



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

CM + ER

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. GABRIELE POSTANO - Rel. Consigliere -

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA

Ud. 06/07/2017 - CC

R.G.N. 5945/2016

non 5859

Rep

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5945-2016 proposto da:

GL, **W**, **BC**,
RT, **SRI**, **SV** &
FIGLIO **SRI**, **BS**, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato MILENA
LIUZZI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGETTA SCALI;

- ricorrenti -

contro

PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,
presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GLANCARLO SOAVE;

- controricorrente -

GR

avverso la sentenza n. 197/2016 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO.

CF



Rilevato che:

con atto di citazione **CB** , la Srl **RT** , **LG** ,
la Srl **SV** & figli, **SB** e **VV** convenivano in
giudizio la Provincia di Lucca davanti al Tribunale omonimo per sentirla
condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
deducendo che il giorno 17 dicembre 2010, mentre si trovavano sulla strada
provinciale 65 di competenza della Provincia di Lucca, a causa del blocco
stradale determinato da una abbondante nevicata, erano rimasti fermi nelle
proprie autovetture per ore, senza alcuna forma di assistenza e soccorso.
Rilevavano che, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, gli enti
proprietari erano tenuti a garantire la sicurezza, la manutenzione e l'efficienza
delle strade e che nei giorni precedenti la nevicata i servizi meteo avevano
lanciato ripetuti segnali di allerta, ignorati dall'amministrazione provinciale, che
non aveva adottato alcuna forma di intervento preventivo. Costituitasi
l'amministrazione provinciale riteneva sussistente l'ipotesi del caso fortuito
idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Il Tribunale di Lucca, con
sentenza del 18 aprile 2015, respingeva le domande degli attori con condanna
al pagamento delle spese di lite;

avverso tale sentenza tutti gli attori proponevano appello, censurando la
motivazione del primo giudice che aveva qualificato come fatto notorio
l'eccezionalità della nevicata verificatasi nei giorni 17 e 18 dicembre 2010 nella
zona;

la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza emessa l'11 febbraio 2016 ai
sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. respingeva l'appello, con conferma della
sentenza impugnata e condanna in solido degli appellante al pagamento delle
spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione **CB** , la
Srl **RT** , **LG** , la Srl **SV** & figli, **SB**
e **VV** sulla base di un unico motivo. Resiste in giudizio la
Provincia di Lucca con controricorso.

Considerato che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con l'unico motivo i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c. e dell'articolo 14 del Codice della strada, con riferimento all'articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che i giudici di merito erano andati oltre i rispettivi poteri, agevolando la posizione dell'amministrazione provinciale che si era limitata ad invocare, ma non provare, l'esistenza del caso fortuito nella fattispecie in esame. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza resta a carico del custode offrire la prova contraria, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Al contrario l'amministrazione non aveva provato di avere espletato, con diligenza adeguata, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione previste dal citato articolo 14 del Codice della strada. Sotto altro profilo appare errata la decisione poiché la nozione di fatto notorio riguarda un dato materiale e non il concetto di caso fortuito che attiene ad un giudizio.

Il ricorso è infondato. I ricorrenti non individuano le ragioni per le quali sarebbero state violate le disposizioni richiamate in ricorso. La Corte d'Appello da atto che non era contestata la straordinarietà dell'evento e che l'estensione della perturbazione rendeva inesigibile la predisposizione di rimedi incidenti sul blocco del traffico stradale, facendo discendere da ciò, con una motivazione puntuale e certamente adeguata, l'interruzione del nesso causale.

In particolare, il ricorso non contiene elementi di novità rispetto alla completa e analitica motivazione della Corte territoriale, la quale ha correttamente evidenziato che l'amministrazione provinciale ha formulato l'eccezione relativa alla sussistenza del caso fortuito, che costituisce l'evento che interrompe il nesso causale e la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 e 2043 c.c, aggiungendo che il riferimento alle nozioni di comune esperienza rappresenta una deroga normativa al principio dispositivo.

Il relativo esercizio da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità (Cass, 18 luglio 2011, n. 15715).

La valutazione in ordine alla straordinarietà o meno dell'intensità del fenomeno atmosferico in oggetto costituisce profilo di fatto che non può essere valutato in questa sede se non al fine di evidenziare che, anche sotto tale profilo, la Corte territoriale ha precisato che non si poteva pretendere il mantenimento di un apparato di uomini e di mezzi per fronteggiare un evento rarissimo, se riferito alle straordinarie condizioni del fenomeno ("in Toscana e quasi tutto il centro-nord tutte le arterie stradali e ferroviari erano andate in crisi") precisando che il profilo dell'imprevedibilità riguarda l'eccezionalità e non il fenomeno in sé della nevicata e concludendo per la non esigibilità di una condotta alternativa da parte del custode. In sostanza, "data l'estensione della perturbazione, il blocco stradale preteso dai ricorrenti avrebbe dovuto essere totale e quindi impossibile a disporsi e mantenersi già soltanto per ragioni evidenti di numero spropositato di persone che avrebbero dovuto provvedervi";

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

P.T.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese


421

forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 6 luglio 2017

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA


oggi, 12 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



CASSAZIONE.net

624